|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 febbraio 2019

Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma

1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. (19A02183)

(GU n.79 del 3-4-2019)

 IL PRESIDENTE

 DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina

dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del

Consiglio dei ministri;

 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente

l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma

dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

 Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante: «Disposizioni per

la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in

particolare, l'art. 3, comma 18;

 Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante: «Codice

della protezione civile»;

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20

febbraio 2019 con il quale e' stato adottato il Piano nazionale per

la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela

della risorsa ambientale, il quale, tra l'altro prevede che,

relativamente alle misure emergenziali di cui all'azione 2 (Piano

emergenza dissesto), «il sotto-piano di azione di contrasto al

rischio idrogeologico determinato da calamita' naturali e'

prontamente adottato sulla base della ricognizione dei fabbisogni per

il ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate,

gia' posta in essere con le procedure definite con le ordinanze

adottate dal Capo del Dipartimento della protezione civile»;

 Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante: «Bilancio di

previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio

pluriennale per il triennio 2019 - 2021»;

 Visto l'art. 1, comma 1028, della citata legge n. 145 del 2018, con

cui e' autorizzata la spesa di 800 milioni di euro per l'anno 2019 e

di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 «al fine

di permettere l'immediato avvio e la realizzazione nell'arco del

triennio 2019 - 2021 degli investimenti strutturali e

infrastrutturali urgenti, di cui all'art. 25, comma 2, lettere d) ed

e), del decreto legislativo n. 1 del 2018, finalizzati esclusivamente

alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonche'

all'aumento del livello di resilienza delle strutture e

infrastrutture individuate dai rispettivi Commissari delegati,

nominati a seguito delle deliberazioni del Consiglio dei ministri di

dichiarazione dello stato di emergenza ancora in corso alla data di

entrata in vigore della richiamata legge, ovvero nei casi in cui alla

stessa data lo stato di emergenza sia terminato da non oltre sei

mesi, ai sensi e nei limiti dell'art. 26, comma 1, secondo periodo,

del citato decreto legislativo n. 1 del 2018»;

 Visto l'art. 1, comma 1029, della citata legge n. 145 del 2018, il

quale prevede che, per le finalita' di cui al comma 1028, e' istituto

nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

un fondo con una dotazione di 800 milioni di euro per l'anno 2019 e

di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e che

dette risorse sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza

del Consiglio dei ministri in apposito fondo del Dipartimento della

protezione civile;

 Considerato che il suddetto art. 1, comma 1029, prevede altresi'

che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su

proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, dette

risorse sono assegnate ai commissari delegati ovvero ai soggetti

responsabili di cui all'art. 26, comma 1, del decreto legislativo 2

gennaio 2018, n. 1;

 Tenuto conto che, ai sensi del citato art. 1, comma 1028, gli

investimenti sono realizzati secondo le modalita' previste

dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.

558 del 15 novembre 2018;

 Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile

del 15 novembre 2018, n. 558, recante: «Primi interventi urgenti di

protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi

meteorologici che hanno interessato Calabria, Emilia-Romagna,

Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna,

Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano,

colpito dagli eccezionali eventi meteo a partire da ottobre 2018»;

 Viste le ricognizioni dei fabbisogni ulteriori rispetto alle somme

stanziate con la delibera del Consiglio dei ministri del 15 novembre

2018, comunicate al Dipartimento della protezione civile dai

commissari delegati e dalle province autonome ai sensi dell'art. 3

della citata ordinanza n. 558/2018, in particolare per interventi di

cui alle lettere b) e d) dell'art. 25, comma 2, del decreto

legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018;

 Viste le ricognizioni per danni alle strutture e infrastrutture

pubbliche, al patrimonio abitativo privato e alle attivita'

economiche e produttive determinati dagli eventi meteorologici

avversi dell'ottobre e novembre 2018, comunicate dalle regioni e

dalle province autonome ai fini della richiesta di accesso al Fondo

di solidarieta' dell'Unione europea;

 Viste le ricognizioni dei fabbisogni di cui all'art. 25, comma 2,

lettera e) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nonche'

delle esigenze ulteriori per interventi di cui alla lettera d) del

medesimo comma, comunicate dai commissari delegati nominati in

relazione a stati di emergenza ancora vigenti o chiusi da non piu' di

sei mesi, di cui alle ordinanze del Capo del Dipartimento della

protezione civile, n. 437 del 16 febbraio 2017, n. 441 del 21 marzo

2017, n. 473 del 4 agosto 2017, n. 481 dell'11 settembre 2017, n. 467

del 16 giugno 467, n. 482 del 20 settembre 2017, n. 485 del 12

ottobre 2017, n. 492 del 29 novembre 2017, n. 511 del 7 marzo 2018,

n. 503 del 26 gennaio 2018, n. 507 del 16 febbraio 2018, n. 533 del

19 luglio 2018, n. 534 del 25 luglio 2018, n. 545 del 18 settembre

2018;

 Considerata, altresi', la necessita' di consentire l'immediato

avvio degli investimenti strutturali e infrastrutturali, per la

mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico e per l'aumento

della resilienza delle strutture e infrastrutture, individuati

all'interno delle predette ricognizioni dei fabbisogni;

 Considerato che la realizzazione dell'insieme degli investimenti

volti a incrementare la resilienza delle strutture e delle

infrastrutture anche private costituisce condizione necessaria per il

superamento dell'emergenza attraverso l'attuazione coordinata delle

misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali

condizioni di vita e di lavoro, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del

decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018;

 Considerato che gli stati di emergenza ancora in corso alla data di

entrata in vigore della richiamata legge 31 dicembre 2018, n. 145, e

quelli terminati da non oltre sei mesi dal predetto termine, per i

quali i commissari delegati nominati in forza di ordinanze del Capo

del Dipartimento della protezione civile e le province autonome hanno

comunicato al Dipartimento della protezione civile fabbisogni

ulteriori, rispetto a quelli gia' stanziati con le delibere del

Consiglio dei ministri relative ai medesimi stati di emergenza, sono

elencati nella tabella A allegata al presente decreto;

 Ravvisata la necessita' di assegnare ai commissari delegati e alla

Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero ai soggetti

responsabili di cui all'art. 26, comma 1, del decreto legislativo 2

gennaio 2018, n. 1, le risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma

1028, della citata legge 31 dicembre 2018, n. 145, in modo

proporzionale rispetto ai fabbisogni comunicati da ciascuna regione e

provincia autonoma;

 Ritenuto, altresi', necessario individuare i criteri e le modalita'

con cui i commissari delegati e le province autonome, ovvero i

soggetti responsabili di cui all'art. 26, comma 1, del decreto

legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, provvedono a riconoscere i

contributi di cui all'art. 25, comma 2, lettera e), del medesimo

decreto legislativo, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del

rischio idraulico e idrogeologico nonche' all'aumento del livello di

resilienza delle strutture e delle infrastrutture, anche in favore

dei soggetti privati o titolari di attivita' produttive danneggiati

dagli eventi calamitosi di tipo idraulico ed idrogeologico di cui

all'allegato A al presente decreto;

 Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17

giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il

mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato

e, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera g) e 50;

 Visto, in particolare, l'art. 11 del citato regolamento (UE) n.

651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che prevede l'obbligo

degli Stati membri di presentare alla Commissione UE relazioni

annuali sulle spese relative agli aiuti di Stato;

 Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della

Presidenza del Consiglio dei ministri, formulata con nota del 27

febbraio 2019;

 Decreta:

 Art. 1

 1. Le tabelle A e B costituiscono parte integrante e sostanziale

del presente decreto.

 2. Al fine di provvedere tempestivamente alla realizzazione di

investimenti strutturali ed infrastrutturali finalizzati alla

mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonche' all'aumento

del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture colpite

dagli eventi calamitosi elencati nella tabella A allegata al presente

decreto, le risorse finanziarie stanziate dall'art. 1, commi 1028 e

1029 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono assegnate ai

commissari delegati, ovvero ai soggetti responsabili di cui all'art.

26, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in maniera

proporzionale rispetto alle ricognizioni dei fabbisogni citate in

premessa, nei limiti di importo indicati, per ciascuna regione e

provincia autonoma, nella tabella B allegata al presente decreto.

 Art. 2

 1. Per la realizzazione degli investimenti di cui all'art. 1 sul

patrimonio pubblico, ricompresi nel sotto-piano dell'azione 2 del

Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il

ripristino e la tutela della risorsa ambientale, richiamato in

premessa, nel limite delle somme indicate per ciascun anno nella

tabella B allegata al presente decreto, i soggetti individuati ai

sensi dell'art. 1 predispongono, entro venti giorni dalla data del

presente provvedimento, per la prima annualita' e, per le annualita'

successive entro il 31 gennaio di ciascun anno, un Piano degli

investimenti da realizzare nei limiti delle risorse assegnate per

annualita', da sottoporre all'approvazione del Capo Dipartimento

della protezione civile. Detto Piano puo' formare oggetto di

rimodulazione in corso d'opera, in relazione ad esigenze

straordinarie, nei limiti della quota parte delle risorse assegnate

per ciascuna annualita' ai soggetti di cui al primo periodo, previa

autorizzazione del Capo Dipartimento della protezione civile.

 2. A seguito dell'approvazione del Piano di cui al comma 1, al fine

di consentire l'avvio immediato degli investimenti, si provvede al

trasferimento, a favore di ciascun soggetto di cui all'art. 1, del 30

per cento dell'importo indicato, relativamente alla prima annualita',

nella tabella B allegata al presente decreto. Le restanti risorse

sono trasferite, per ciascuna annualita', in relazione allo stato di

avanzamento dei lavori.

 3. Nell'ipotesi di mancata stipula dei contratti di affidamento

degli interventi di cui al presente decreto, si provvede entro il 30

settembre di ciascuna annualita' mediante decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri, su proposta del Capo Dipartimento della

protezione civile, alla assegnazione delle risorse non utilizzate in

favore dei soggetti di cui al comma 1 che documentino di aver avviato

almeno il 70 per cento degli investimenti previsti nel piano e che ne

garantiscano l'impiego entro il 31 dicembre di ogni annualita',

mediante rideterminazione del riparto di cui alla tabella B.

 4. Per gli investimenti di valore superiore alla soglia di cui

all'art. 35, comma 2, lettera a), del codice di cui al decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, puo' essere finanziata anche la

sola progettazione da realizzare nell'anno 2019.

 5. Gli investimenti di cui al presente decreto sono attuati con le

modalita' di cui all'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione

civile del 15 novembre 2018, n. 558.

 Art. 3

 1. Per gli investimenti strutturali ed infrastrutturali urgenti di

cui all'art. 25, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 2

gennaio 2018, n. 1, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del

rischio idraulico ed idrogeologico nonche' all'aumento del livello di

resilienza delle strutture di proprieta' privata interessate dagli

eventi rientranti nell'allegato A, nel limite delle somme indicate

nell'allegato B, i commissari delegati, ovvero i soggetti

responsabili di cui all'art. 26, comma 1, del decreto legislativo n.

1 del 2018, provvedono sulla base di propri provvedimenti, secondo i

criteri e le modalita' di cui al presente articolo.

 2. I finanziamenti sono concessi nei limiti percentuali ed entro i

massimali indicati al comma 4 e sono destinati a investimenti

relativi:

 a) alla ricostruzione in sito delle abitazioni distrutte;

 b) alla delocalizzazione, previa demolizione delle abitazioni

distrutte, costruendo o acquistando una nuova unita' abitativa in

altro sito della medesima regione se la relativa ricostruzione in

sito non sia possibile:

 1) in base ai piani di assetto idrogeologico o agli strumenti

urbanistici vigenti;

 2) in conseguenza di fattori di rischio esterni e per i quali,

alla data di presentazione della domanda di finanziamento di cui

all'art. 5, non risultino programmati e finanziati interventi di

rimozione dei predetti fattori di rischio;

 c) al ripristino, recupero e manutenzione straordinaria di opere

e impianti danneggiati o distrutti a seguito dell'evento calamitoso;

 d) al ripristino, recupero e manutenzione straordinaria di parti

comuni di opere e impianti di edifici residenziali danneggiati o

distrutti a seguito dell'evento calamitoso.

 3. Per le abitazioni danneggiate i finanziamenti di cui al comma 2

sono concessi limitatamente agli investimenti di cui all'art. 3,

comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per i danni relativi

a strutture ed impianti attestati nella perizia di cui all'art. 5. I

finanziamenti sono riconoscibili anche per il ripristino delle parti

comuni danneggiate di un edificio residenziale e per eventuali

adeguamenti obbligatori per legge da evidenziare specificamente nel

computo estimativo della perizia di cui all'art. 5. Le eventuali

migliorie sono in ogni caso a carico dei beneficiari del

finanziamento e devono essere specificamente evidenziate nella

predetta perizia.

 4. I finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi come

di seguito indicato:

 a) per gli investimenti di cui al comma 1:

 I. all'unita' immobiliare destinata, alla data dell'evento

calamitoso, ad abitazione principale del proprietario, il

finanziamento e' concesso fino all'80% del valore indicato nella

perizia asseverata di cui all'art. 5, e comunque nel limite massimo

di 150.000,00 euro;

 II. all'unita' immobiliare destinata, alla data dell'evento

calamitoso, ad abitazione diversa da quella principale del

proprietario, il finanziamento e' concesso fino al 50% del valore

indicato nella perizia asseverata di cui all'art. 5, e comunque nel

limite massimo di 150.000,00 euro;

 III. alle parti comuni di un edificio residenziale, il

finanziamento e' concesso fino all'80% del valore indicato nella

perizia asseverata di cui all'art. 5 se nell'edificio risulta, alla

data dell'evento calamitoso, almeno un'abitazione principale di un

proprietario, ovvero, in caso contrario, fino al 50% del citato

valore, e comunque nel limite massimo di 150.000,00 euro;

 b) per le prestazioni tecniche (progettazione, direzione lavori,

etc.) la relativa spesa, comprensiva degli oneri riflessi (cassa

previdenziale e IVA), e' ammissibile a finanziamento nel limite del

10% dell'importo, al netto dell'aliquota I.V.A. di legge, dei lavori

di ripristino degli immobili di cui alla perizia asseverata prevista

all'art. 5, fermi restando i massimali ivi indicati;

 c) nel caso di abitazione distrutta e da ricostruire in sito o in

caso di delocalizzazione, e' concesso un finanziamento da

determinarsi applicando, sul valore indicato nella perizia asseverata

di cui all'art. 5, una percentuale:

 i. fino all'80% per l'unita' destinata, alla data dell'evento

calamitoso, ad abitazione principale del proprietario e comunque nel

limite massimo di 187.500,00 euro;

 ii. fino al 50% per l'unita' destinata, alla data dell'evento

calamitoso, ad abitazione diversa da quella principale del

proprietario e comunque nel limite massimo di 150.000,00 euro;

 Per le spese di demolizione dell'immobile da ricostruire o

delocalizzare e', inoltre, concesso un ulteriore finanziamento fino a

10.000,00 euro;

 d) per le abitazioni da delocalizzare la demolizione delle stesse

e' precondizione per l'accesso al finanziamento e sull'area di sedime

e' posto il vincolo temporaneo di inedificabilita'. Tale vincolo

temporaneo deve, successivamente, essere recepito negli strumenti

urbanistici e trascritto nei registri immobiliari.

 5. In presenza di indennizzi assicurativi o altre tipologie di

contributo corrisposti o da corrispondersi da altro ente pubblico per

le medesime finalita', a detto indennizzo e/o altro contributo si

somma il finanziamento di cui al presente articolo fino alla

concorrenza del danno risultante dalla perizia asseverata. In tal

caso il finanziamento e' integrato con una ulteriore somma pari ai

premi assicurativi versati nel quinquennio precedente.

 Art. 4

 1. Per gli investimenti di cui all'art. 3, comma 1, finalizzati

esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico ed

idrogeologico nonche' all'aumento del livello di resilienza delle

strutture sedi di attivita' economiche e produttive interessate dagli

eventi rientranti nella tabella A, nel limite delle somme indicate

nella tabella B, i Commissari delegati, ovvero i soggetti

responsabili di cui all'art. 26, comma 1, del decreto legislativo n.

1 del 2018, provvedono sulla base di propri provvedimenti adottati

secondo i criteri e le modalita' di cui al presente articolo.

 2. I finanziamenti sono concessi entro i massimali indicati al

comma 5 e sono finalizzati:

 a) alla ricostruzione in sito dell'immobile distrutto nel quale

ha sede l'attivita' o che costituisce attivita';

 b) alla delocalizzazione, previa demolizione dell'immobile

distrutto nel quale ha sede l'attivita' o che costituisce attivita',

costruendo o acquistando una nuova unita' immobiliare in altro sito

della medesima regione se la relativa ricostruzione in sito non sia

possibile:

 1) in base ai piani di assetto idrogeologico o agli strumenti

urbanistici vigenti;

 2) in conseguenza di fattori di rischio esterni e per i quali,

alla data di presentazione della domanda di finanziamento di cui

all'art. 5, non risultino programmati e finanziati interventi di

rimozione dei predetti fattori di rischio;

 c) al ripristino recupero e manutenzione straordinaria di opere e

impianti danneggiati o distrutti a seguito dell'evento calamitoso.

 3. Per le unita' immobiliari danneggiate i finanziamenti di cui al

comma 2 sono concessi limitatamente agli investimenti di cui all'art.

3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per i danni

relativi a strutture ed impianti attestati nella perizia di cui

all'art. 5. Tali finanziamenti sono riconoscibili anche per eventuali

adeguamenti obbligatori per legge da evidenziare specificamente nel

computo estimativo della perizia.

 4. Le eventuali migliorie sono in ogni caso a carico dei

beneficiari del finanziamento e devono essere specificamente

evidenziate nella predetta perizia.

 5. I finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi nel

limite massimo di euro 450.000,00 come di seguito indicati:

 a) Per le domande di finanziamento riguardanti:

 i. la ricostruzione nel medesimo sito o la delocalizzazione in

altro sito e il ripristino strutturale e funzionale dell'immobile, il

finanziamento e' concesso fino al 50% del limite massimo;

 ii. il ripristino o la sostituzione degli impianti danneggiati

o distrutti a seguito dell'evento calamitoso, il finanziamento e'

concesso fino all'80% del limite massimo;

 b) per le prestazioni tecniche (progettazione, direzione lavori,

etc.) la relativa spesa, comprensiva degli oneri riflessi (cassa

previdenziale e IVA) e' ammissibile a finanziamento nel limite del

10% dell'importo dei lavori, al netto dell'aliquota I.V.A. di legge,

fermi restando i massimali indicati.

 6. In presenza di indennizzi assicurativi o altre tipologie di

contributo corrisposti o da corrispondersi da altro ente pubblico per

le medesime finalita', a detto indennizzo e/o altro contributo andra'

sommato il finanziamento di cui al presente articolo, fino alla

concorrenza del danno risultante dalla perizia asseverata. In tal

caso il finanziamento e' integrato con una ulteriore somma pari ai

premi assicurativi versati nel quinquennio precedente.

 Art. 5

 1. I soggetti di cui all'art. 1, comma 2, definiscono, con propri

provvedimenti, le procedure di raccolta, istruttoria e successiva

liquidazione dei finanziamenti di cui agli articoli 3 e 4, anche

mediante la predisposizione di appositi moduli di domanda di

finanziamento e di perizia asseverata, dandone pubblico avviso, entro

trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento,

con le modalita' ritenute piu' opportune.

 2. Con i provvedimenti di cui al comma 1 sono altresi' determinati

i termini per la presentazione della perizia asseverata e per

l'istruttoria delle domande di finanziamento che comunque deve

concludersi entro i successivi sessanta giorni dal termine di cui al

comma 1.

 3. Nella perizia asseverata di cui al comma 1, da redigersi a cura

di un professionista abilitato iscritto ad un ordine o collegio,

quest'ultimo, sotto la propria personale responsabilita', deve,

almeno:

 a) attestare la sussistenza del nesso di causalita' tra i danni e

l'evento calamitoso;

 b) relativamente ai danni all'immobile ad uso abitativo ovvero in

cui ha sede l'attivita' economica e produttiva:

 i. identificare l'immobile danneggiato dall'evento calamitoso,

indicandone l'indirizzo e i dati catastali (foglio, mappale,

subalterno, categoria, intestazione catastale), attestando che e'

stato edificato nel rispetto delle disposizioni di legge ovvero, alla

data dell'evento calamitoso, i prescritti titoli abilitativi sono

stati conseguiti in sanatoria;

 ii. descrivere i danni all'immobile e descrivere nel dettaglio

gli interventi da effettuare sulle opere e impianti, indicando le

misure e/o quantita', compresi quelli comportanti adeguamenti

obbligatori per legge, e stimarne il costo, attraverso un computo

metrico estimativo nel quale devono essere indicate le unita' di

misura ed i prezzi unitari sulla base dell'elenco prezzi della

regione o, per le voci ivi non presenti, sulla base del prezzario

della locale Camera di commercio, indicando anche l'importo IVA;

 iii. attestare, nel caso di spese gia' sostenute, la congruita'

delle stesse con i prezzari di cui alla lettera ii), producendo il

computo metrico estimativo di cui alla contabilita' finale dei lavori

ovvero, in caso di accertata incongruita', rideterminando in

diminuzione i costi unitari e quindi il costo complessivo;

 iv. distinguere sia nel caso di cui alla lettera ii) che in

quello di cui alla lettera iii) gli interventi ammissibili a

finanziamento da quelli per eventuali interventi gia' eseguiti o da

eseguirsi non ammissibili;

 v. distinguere gli oneri per gli adeguamenti di legge,

ammissibili a finanziamento, dalle eventuali migliorie comunque a

carico del beneficiario;

 vi. produrre planimetria catastale, stato di fatto e stato

legittimo dell'immobile;

 c) relativamente ai danni agli impianti, fornire le specifiche

informazioni finalizzate alla esatta individuazione degli stessi, con

riferimento a documentazione tecnica e amministrativa risalente alla

data dell'evento ed alla congruita' dei relativi prezzi con

riferimento a prezzari ufficiali utilizzabili allo scopo, ove

esistenti;

 d) per l'immobile da delocalizzare, attestare la necessita' di

demolire e procedere alla delocalizzazione dello stesso, sulla base

dei piani di assetto idrogeologico, degli strumenti urbanistici

vigenti o sulla base di indagini conoscitive e studi elaborati o

commissionati dalla pubblica autorita' sui rischi idrogeologici ed

idraulici presenti nell'area su cui insiste l'immobile distrutto o

danneggiato e dichiarato inagibile, richiamando in perizia tali atti

o elaborati;

 e) per le attivita' economiche e produttive, allegare le

dichiarazioni previste dalla legge attestanti le condizioni di

regolarita' dell'attivita' stessa.

 4. Oltre agli elementi di cui al presente articolo, la perizia

asseverata deve contenere, in una separata sezione, evidenza e

quantificazione dettagliata dei danni diversi da quelli di cui

all'art. 3, comma 1, subiti dalle strutture, opere e impianti di cui

agli articoli 3 e 4 al fine di consentirne, con separata

disposizione, l'eventuale finanziamento. Detta sezione comprende, tra

l'altro:

 a) limitatamente all'unita' immobiliare distrutta o danneggiata e

destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione principale

del proprietario o di un terzo, l'indicazione del numero dei vani

catastali interessati;

 b) limitatamente alle attivita' economiche e produttive,

l'indicazione dei costi relativi al ripristino o alla sostituzione

dei macchinari e delle attrezzature, danneggiate o distrutte a

seguito dell'evento calamitoso, nonche' di quelli relativi

all'acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti

finiti danneggiati o distrutti e non piu' utilizzabili a seguito del

medesimo evento calamitoso.

 5. I soggetti di cui all'art. 1, comma 2, sulla base delle perizie

asseverate, provvedono a riconoscere i finanziamenti per gli

interventi di cui all'art. 3, comma 1, ai beneficiari in modo

proporzionale alle risorse disponibili e nei limiti massimi di cui

agli articoli 3 e 4.

 Art. 6

 1. Agli oneri derivanti dal presente decreto, ad eccezione di

quanto disposto all'art. 5, comma 4, quantificabili in 800 milioni di

euro per l'anno 2019 e in 900 milioni di euro per le annualita' 2020

e 2021, si provvede a valere sulle risorse trasferite al bilancio

autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri in apposito

fondo del Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell'art. 1,

comma 1029 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per la successiva

assegnazione ai soggetti di cui all'art. 1, sulle contabilita'

speciali dai medesimi aperte per la gestione degli eventi

emergenziali di cui alla tabella A.

 2. I soggetti di cui all'art. 1 assicurano la rendicontazione delle

somme utilizzate ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo 2

gennaio 2018, n. 1.

 3. Gli interventi realizzati ai sensi del presente decreto dai

soggetti di cui all'art. 1 sono monitorati ai sensi del decreto

legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e i relativi dati sono rilevati

dai commissari delegati, dalle province autonome e dai soggetti

responsabili di cui all'art. 1, che li trasmettono con la

classificazione «Mitigazione dissesto idrogeologico - piani dei

commissari» ai sensi del medesimo decreto legislativo n. 229 del

2011.

 Art. 7

 4. La relazione annuale di cui all'art. 11, lettera b), del

regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014,

per i finanziamenti di cui agli articoli 3 e 4, e' effettuata da

ciascuna regione e provincia autonoma interessata dalla misura di

aiuto di Stato mediante la piattaforma informatica SARI.

 Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la

registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

 Roma, 27 febbraio 2019

 Il Presidente

 del Consiglio dei ministri

 Conte

Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2019

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli

affari esteri e della cooperazione internazionale,reg.ne succ. n. 641

 Allegato A

 Stati di emergenza vigenti al 31 dicembre 2018

di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri in data 8 novembre

 2018

=====================================================================

| | | Data | Data |

| | | deliberazione | termine |

| REGIONE o | | stato di | stato di |

|PROVINCIA AUTONOMA| EVENTI | emergenza | emergenza |

+==================+==================+=================+===========+

| |Eventi | | |

| |meteorologicii del| | |

| |29 e del 30 | | |

|BOLZANO |ottobre 2019 | 08-nov-18 | 08-nov-19 |

+------------------+------------------+-----------------+-----------+

| |Eventi | | |

| |meteorologici dal | | |

| |2 al 6 ottobre | | |

| |2018,dal 15 al 30 | | |

| |ottobre 2018, dal | | |

| |3 al 5 novembre | | |

|CALABRIA |2018 | 08-nov-18 | 08-nov-19 |

+------------------+------------------+-----------------+-----------+

| |Eventi | | |

| |meteorologici dal | | |

| |27 ottobre al 5 | | |

|EMILIA-ROMAGNA |novembre 2018 | 08-nov-18 | 08-nov-19 |

+------------------+------------------+-----------------+-----------+

| |Eventi | | |

| |meteorologici dal | | |

|FRIULI-VENEZIA |28 ottobre 2018 al| | |

|GIULIA |5 novembre 2018 | 08-nov-18 | 08-nov-19 |

+------------------+------------------+-----------------+-----------+

| |Eventi | | |

| |meteorologici del | | |

| |29 e del 30 | | |

|LAZIO |0ttobre 2018 | 08-nov-18 | 08-nov-19 |

+------------------+------------------+-----------------+-----------+

| |Eventi | | |

| |meteorologici del | | |

| |29 e del 30 | | |

|LIGURIA |ottobre 2018 | 08-nov-18 | 08-nov-19 |

+------------------+------------------+-----------------+-----------+

| |Eventi | | |

| |meteorologici dal | | |

| |27 al 30 ottobre | | |

|LOMBARDIA |2018 | 08-nov-18 | 08-nov-19 |

+------------------+------------------+-----------------+-----------+

| |Eventi | | |

| |meteorologici del | | |

| |10 edell'11 | | |

|SARDEGNA |ottobre 2018 | 08-nov-18 | 08-nov-19 |

+------------------+------------------+-----------------+-----------+

| |Eventi | | |

| |meteorologici dal | | |

| |12 al 15 ottobre | | |

| |2018, dal 19 al 21| | |

| |ottobre 2018, il | | |

| |22 ottobre 2018 e | | |

| |dal 2 al 4 | | |

|SICILIA |novembre 2018 | 08-nov-18 | 08-nov-19 |

+------------------+------------------+-----------------+-----------+

| |Eventi | | |

| |meteorologici dal | | |

| |28 al 30 ottobre | | |

|TOSCANA |2018 | 08-nov-18 | 08-nov-19 |

+------------------+------------------+-----------------+-----------+

| |Eventi | | |

| |meteorologici dal | | |

| |27 al 30 ottobre | | |

|TRENTO |2018 | 08-nov-18 | 08-nov-19 |

+------------------+------------------+-----------------+-----------+

| |Eventi | | |

| |meteorologici dal | | |

| |27 ottobre 2018 al| | |

|VENETO |5 novembre 2018 | 08-nov-18 | 08-nov-19 |

+------------------+------------------+-----------------+-----------+

 Stati di emergenza vigenti al 31 dicembre 2018

per i quali sono stati comunicati ulteriori fabbisogni rispetto a

 quelli gia' stanziati

=====================================================================

| | | Data | Data |

| | | deliberazione | termine |

|REGIONE o PROVINCIA| | stato di | stato di |

| AUTONOMA | EVENTI | emergenza | emergenza |

+===================+=================+=================+===========+

| |Eventi | | |

| |meteorologici | | |

| |(neve) del 18 | | |

|ABRUZZO |gennaio 2017 | 20-gen-17 | 31-dic-19 |

+-------------------+-----------------+-----------------+-----------+

| |Frana di | | |

|BASILICATA |Stigliano (MT) | 29-dic-17 | 27-giu-19 |

+-------------------+-----------------+-----------------+-----------+

| |Eventi | | |

| |meteorologici dal| | |

| |14 al 19 giugno | | |

|CALABRIA |2018 | 08-ago-18 | 08-ago-19 |

+-------------------+-----------------+-----------------+-----------+

| |Eventi | | |

| |meteorologici | | |

| |giugno, luglio ed| | |

|EMILIA-ROMAGNA |agosto 2017 | 11-dic-17 | 09-giu-19 |

+-------------------+-----------------+-----------------+-----------+

| |Eventi | | |

| |meteorologici | | |

| |dall'8 al 12 | | |

|EMILIA-ROMAGNA |dicembre 2017 | 29-dic-17 | 27-giu-19 |

+-------------------+-----------------+-----------------+-----------+

| |Eventi | | |

| |meteorologici dal| | |

| |2 febbraio al 19 | | |

|EMILIA-ROMAGNA |marzo 2018 | 26-apr-18 | 26-apr-19 |

+-------------------+-----------------+-----------------+-----------+

| |Eventi | | |

| |meteorologici del| | |

| |13 e del 14 | | |

|LIGURIA |ottobre 2016 | 15-set-17 | 10-mar-19 |

+-------------------+-----------------+-----------------+-----------+

| |Eventi | | |

| |meteorologici del| | |

|PIEMONTE |7 giugno 2018 | 27-giu-18 | 27-giu-19 |

+-------------------+-----------------+-----------------+-----------+

| |Eventi | | |

| |meteorologici del| | |

| |9 e 10 settembre | | |

| |2017 ( Livorno, | | |

|TOSCANA |ecc.) | 15-set-17 | 10-mar-19 |

+-------------------+-----------------+-----------------+-----------+

| |Eventi | | |

| |meteorologici | | |

| |(neve) del 18 | | |

|UMBRIA |gennaio 2017 | 20-gen-17 | 31-dic-19 |

+-------------------+-----------------+-----------------+-----------+

| |Eventi | | |

| |meteorologici dal| | |

| |25 al 28 giugno | | |

| |2017, il 4, 5 e | | |

|VENETO |10 agosto 2017 | 22-dic-17 | 20-giu-19 |

+-------------------+-----------------+-----------------+-----------+

Stati di emergenza cessati, al 31 dicembre 2018, da non oltre sei

 mesi

 per i quali sono stati comunicati ulteriori fabbisogni

=====================================================================

| REGIONE o | | |Data termine|

| PROVINCIA | |Data deliberazione| stato di |

| AUTONOMA | EVENTI |stato di emergenza| emergenza |

+===============+===================+==================+============+

| |Eventi | | |

| |meteorologici dal 5| | |

|BASILICATA |al 18 gennaio 2017 | 16-giu-17 | 11-dic-18 |

+---------------+-------------------+------------------+------------+

| |Eventi | | |

| |meteorologici dal | | |

| |24 al 26 novembre | | |

| |2016 e nei giorni | | |

| |dal 22 al 25 | | |

|CALABRIA |gennaio 2017 | 24-mag-17 | 19-nov-18 |

+---------------+-------------------+------------------+------------+

| |Eventi | | |

| |meteorologici del | | |

| |mese di gennaio | | |

|MOLISE |2017 | 16-giu-17 | 11-dic-18 |

+---------------+-------------------+------------------+------------+

| |Eventi | | |

| |meteorologici dal | | |

| |30 luglio all'8 | | |

|VALLE DI AOSTA |agosto 2017 | 28-set-17 | 23-set-18 |

+---------------+-------------------+------------------+------------+

 Allegato B

RIPARTO RISORSE FINANZIARIE STANZIATE DALL'ART. 1 COMMA 1028 DELLA L.

 30.12.2018 N. 145

 Parte di provvedimento in formato grafico

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |